



**Al Presidente del Consiglio regionale
Dott. Antonio Mazzeo**

SEDE

Con la presente si propone un testo sostitutivo dell'emendamento protocollo 0015843/19-12-2023, a mia firma, recante "Emendamento alla pdl 227 "Legge di stabilità per l'anno 2024", n° 1, che introduce nella pdl citata l'articolo 01, al fine di esprimere l'imputazione delle entrate previste alle tipologie contabilmente corrette.

L'emendamento n. 1, protocollo 0015843/19-12-2023, alla pdl 227 è sostituito dal seguente:

- Nel preambolo della pdl 227 "Legge di stabilità per l'anno 2024", prima del Considerato 1, è inserito il seguente:

"01. I recenti eventi alluvionali e la necessità di garantire la migliore tenuta del bilancio rendono necessario un incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF degli ultimi scaglioni mantenendo invariate le aliquote degli scaglioni per i redditi più bassi;".

- Prima del Capo 1 della pdl 227 è inserito il seguente:

"CAPO 01

Disposizioni in materia di entrata

Art. 01

Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 77/2012

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è sostituita dalla seguente:

"c) di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00;".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 è sostituita dalla seguente:

"d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le maggiori entrate derivanti dalle lettere c) e d) del comma 1, come modificate dalla **pdL 227**, sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate per euro **10.000.000,00 per l'anno 2024** alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024-2026, **annualità 2024 e per euro 190.000.000,00 per l'anno 2024 e euro 200.000.000,00 a partire dal 2025 alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità"** del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025-2026 e successivi.".

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Art. 4 Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF</p>	<p>Art. 4 Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF</p>
<p>1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:</p> <p>a) di 0,19 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;</p> <p>b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;</p> <p>c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;</p> <p>d) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00;</p> <p>e) abrogata</p>	<p>1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:</p> <p>a) di 0,19 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;</p> <p>b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;</p> <p>c) di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00;</p> <p>d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00.</p> <p>e) abrogata</p> <p>1 bis. Le maggiori entrate derivanti dalle lettere c) e d) del comma 1, come modificate dalla <i>pdl</i> 227, sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate per euro 10.000.000,00 per l'anno 2024 alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e per euro 190.000.000,00 per l'anno 2024 e euro 200.000.000,00 a partire dal 2025 alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025-2026 e successivi.</p>

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Con il presente provvedimento si modifica l'articolo 4 della l.r. 77/2012 e nello specifico viene stabilito un incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF degli ultimi scaglioni che passano rispettivamente dal 1,68% al 3,32% (per i redditi da euro 28.000 a euro 50.000) e dal 1,73% al 3,33% (per i redditi oltre euro 50.000,00) mantenendo invariate le aliquote degli scaglioni per i redditi più bassi. La modifica di aliquota porta nelle casse regionali un gettito di circa euro 200 milioni annuali, dall'anno d'imposta 2024. L'articolazione degli scaglioni mantiene la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è fondato.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 le aliquote per Regione Toscana sono le seguenti:

- 1,42% per redditi fino a euro 15.000,00;
- 1,43% per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
- 3,32% per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;
- 3,33% per i redditi oltre euro 50.000,00.

Ciò comporta, come indicato nel comma 2, un maggior gettito annuo stimato prudenzialmente in euro 200 milioni annui, così determinato:

1- dall'incremento di aliquote dell'addizionale applicati ai dati presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate riferiti all'anno d'imposta 2021 si produce un maggior gettito nominale di circa 197 milioni derivante dall'incremento di aliquota del 1,64% su una base imponibile di euro 6,275 miliardi e dall'incremento di aliquota del 1,60% su una base imponibile di euro 5,920 miliardi.

2- dall'applicazione di una percentuale di rivalutazione dell'importo di cui al punto 1 stimata nella misura di circa il 2%. È stata prudenzialmente indicata la suddetta percentuale tenendo conto del fatto che i documenti di finanza pubblica nazionale (Nadef 2023) stimano il tasso di inflazione 2024 al 2,3% a cui è ragionevole applicare una piccola riduzione per cautelarsi da fisiologici mancati adempimenti spontanei da parte dei contribuenti.

L'applicazione della suddetta metodologia di calcolo determina un maggior gettito complessivo stimato per il 2024 di circa 200 milioni annui. Valore che, in questa fase, si ritiene prudenzialmente da confermare anche per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

Le maggiori entrate non sono imputate interamente alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024-2026 e successivi, ma solo per la quota parte di euro 10.000.000,00 per l'anno 2024. Le restanti maggiori entrate sono imputate invece per euro 190.000.000,00 per l'anno 2024 e 200.000.000,00 a partire dal 2025 alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025-2026 e successivi.

Eugenio Giani




GIANI EUGENIO
Regione Toscana
21.12.2023 15:18:02
GMT+01:00

50100 Firenze Piazza del Duomo 10
055/4384820
eugenio.giani@regione.toscana.it



AOCRT Protocollo n. 0015843/19-12-2023



Alla c.a.


Presidente del Consiglio regionale

Antonio MAZZEO

Sede

Oggetto: Proposte di emendamento alla proposta di legge 227 (Legge di stabilità per l'anno 2024").

Con la presente trasmetto gli emendamenti d'aula alla pdl 227 nei testi allegati.


Il Presidente della Giunta

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 1

- Nel preambolo della pdl 229 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024”, prima del Considerato 1, è inserito il seguente:

“01. I recenti eventi alluvionali e la necessità di garantire la migliore tenuta del bilancio rendono necessario un incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF degli ultimi scaglioni mantenendo invariate le aliquote degli scaglioni per i redditi più bassi;”.

- Prima del Capo 1 della pdl 227 è inserito il seguente:

“CAPO 01

Disposizioni in materia di entrata

Art. 01

Variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 77/2012

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) è sostituita dalla seguente:

“c) di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00;”.

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 77/2012 è sostituita dalla seguente:


“d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 77/2012 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le maggiori entrate derivanti dalle lettere c) e d) del comma 1, come modificate dalla *pdl 227*, sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2024 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2024-2026 e successivi.”.

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Art. 4 Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF</p>	<p>Art. 4 Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF</p>
<p>1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:</p>	<p>1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:</p>



<p>a) di 0,19 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;</p> <p>b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;</p> <p>c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;</p> <p>d) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00;</p> <p>e) abrogata</p>	<p>a) di 0,19 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;</p> <p>b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;</p> <p>c) di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00;</p> <p>d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00.</p> <p>e) abrogata</p> <p>1 bis. Le maggiori entrate derivanti dalle lettere c) e d) del comma 1, come modificate dalla <i>pdl</i> 227, sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024-2026 e successivi.</p>
---	---

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Con il presente provvedimento si modifica l'articolo 4 della l.r. 77/2012 e nello specifico viene stabilito un incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF degli ultimi scaglioni che passano rispettivamente dal 1,68% al 3,32% (per i redditi da euro 28.000 a euro 50.000) e dal 1,73% al 3,33% (per i redditi oltre euro 50.000,00) mantenendo invariate le aliquote degli scaglioni per i redditi più bassi. La modifica di aliquota porta nelle casse regionali un gettito di circa euro 200 milioni annuali, dall'anno d'imposta 2024. L'articolazione degli scaglioni mantiene la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è fondato.

A decorrere dal 1 gennaio 2024 le aliquote per Regione Toscana sono le seguenti:

- 1,42% per redditi fino a euro 15.000,00;
- 1,43% per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
- 3,32% per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;
- 3,33% per i redditi oltre euro 50.000,00.

Ciò comporta, come indicato nel comma 2, un maggior gettito annuo stimato prudenzialmente in euro 200 milioni annui, così determinato:

1- dall'incremento di aliquote dell'addizionale applicati ai dati presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate riferiti all'anno d'imposta 2021 si produce un maggior gettito nominale di circa 197 milioni derivante dall'incremento di aliquota del 1,64% su una base imponibile di euro 6,275 miliardi e dall'incremento di aliquota del 1,60% su una base imponibile di euro 5,920 miliardi.

2- dall'applicazione di una percentuale di rivalutazione dell'importo di cui al punto 1 stimata nella misura di circa il 2%. E' stata prudenzialmente indicata la suddetta percentuale tenendo conto del fatto che i documenti di finanza pubblica nazionale (Nadef 2023) stimano il tasso di inflazione 2024 al 2,3% a cui è ragionevole applicare una piccola riduzione per cautelarsi da fisiologici mancati adempimenti spontanei da parte dei contribuenti.


L'applicazione della suddetta metodologia di calcolo determina un maggior gettito complessivo stimato per il 2024 di circa 200 milioni annui. Valore che, in questa fase, si ritiene prudenzialmente da confermare anche per ciascuna delle annualità 2025 e 2026. Tale maggiore entrata è imputata alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024-2026 e successivi.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 2

- Nella rubrica e al comma 1 dell’articolo 2 della pdl 229 le parole “articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 4”.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Si corregge un evidente errore materiale della proposta originaria della Giunta: la legge regionale 32/2009 ha infatti 4 articoli e non 5, e le modifiche proposte, che rimangono inalterate nella sostanza, sono da intendersi appunto riferite all’articolo 4, rubricato “Norma finanziaria”. Per la parte tecnico-finanziaria resta fermo quanto scritto nella relazione di accompagnamento alla pdl 227 come approvata dalla Giunta.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'E.F.' followed by a flourish.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 3

- Nel preambolo della proposta di legge 227 (Legge di stabilità per l’anno 2024) è inserito il seguente “Visto”:

“Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

- Nel preambolo della pdl 227, dopo il considerato 5 è inserito il seguente:
“5 bis. La situazione di emergenza correlata agli eventi alluvionali del novembre 2023 ha impegnato le amministrazioni comunali interessate da tali eventi calamitosi a fronteggiare con interventi urgenti la grave situazione, di fatto impedendo lo svolgimento delle funzioni relative alla redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. È pertanto necessario prevedere la proroga fino al 31 marzo 2024 dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche contenute nei piani operativi e dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all’esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici;”.

- Dopo l’articolo 8 della pdl 227 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

Proroga dei termini riferiti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023.

Inserimento dell’articolo 252 quinquies nella l.r. 65/2014


1. Dopo l’articolo 252 quater della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è aggiunto il seguente:

“Art. 252 quinquies

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023

1. I termini di efficacia delle previsioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19) sono prorogati al 31 marzo 2024 per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023.”.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: La situazione di emergenza correlata agli eventi alluvionali delle scorse settimane ha impegnato le amministrazioni comunali interessate da tali eventi calamitosi a fronteggiare con interventi urgenti la grave situazione, di fatto impedendo lo svolgimento delle funzioni ordinarie, quali quelle relative alla redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. È pertanto necessario prevedere la proroga fino al 31 marzo 2024 dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, contenute nei piani operativi, nonché dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all’esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici.



Secondo la successione degli atti statali l'ambito temporale preso a riferimento per gli eventi meteorologici è quello che parte dal 29 ottobre 2023, come da deliberazione del Consiglio dei ministri 4 dicembre, in corso di numerazione, che estende alle province di Massa-Carrara e Lucca lo stato di emergenza nazionale deliberato il 3 novembre 2023, e a seguito del quale sono state emanate le ordinanze commissariali n. 98 del 15 novembre e 108 del 1° dicembre. Presumibilmente seguirà ulteriore ordinanza per la ricognizione dei comuni ricompresi nell'area oggetto dell'estensione.

La modifica ha carattere ordinamentale e non produce quindi effetti sul bilancio regionale: per tale ragione a fronte del presente emendamento si provvede anche all'elencazione di tale nuova norma tra le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 49.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 4

- L’articolo 12 della pdl 227 è sostituito dal seguente:


“Art. 12

Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili.
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019) la parola “900.000,00” è sostituita dalla seguente: “3.691.358,61”.
2. All’alinea del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 le parole “3.092.686,22” sono sostituite dalle seguenti: “5.884.044, 83”.
3. La lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente: “c bis) per euro 592.686,22 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023;”.
4. Dopo la lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 è aggiunta la seguente: “c ter) per euro 3.691.358,61 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024 e 2025.”.

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Art. 3</p> <p>Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, mediante procedura negoziale, contributi straordinari per un importo complessivo massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2019 e per un importo pari a euro 500.000,00 per l’anno 2020, euro 300.000,00 per l’anno 2021, euro 592.686,22 per il 2023, euro 900.000,00 per il 2024 e euro 500.000,00 per il 2025, al fine di promuovere la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante i percorsi innovativi e di sostegno all’attività commerciale di cui all’articolo 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché di promuovere la sperimentazione di progetti integrati di rigenerazione socio-economica di spazi urbani</p>	<p>Art. 3</p> <p>Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, mediante procedura negoziale, contributi straordinari per un importo complessivo massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2019 e per un importo pari a euro 500.000,00 per l’anno 2020, euro 300.000,00 per l’anno 2021, euro 592.686,22 per il 2023, euro 3.691.358,61 per il 2024 e euro 500.000,00 per il 2025, al fine di promuovere la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante i percorsi innovativi e di sostegno all’attività commerciale di cui all’articolo 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché di promuovere la sperimentazione di progetti integrati di rigenerazione socio-economica di spazi urbani</p>



fragili, caratterizzati dalla presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o criticità economica e demografica.

2. Il contributo è finalizzato alla realizzazione delle misure di cui all'articolo 110, comma 5, della l.r. 62/2018 e, inoltre, agli interventi di:

- a) riqualificazione di spazi pubblici;
- b) recupero di immobili nella disponibilità di amministrazioni pubbliche, da destinare ad attività economiche e sociali, anche in ottica di economia collaborativa.

3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 3.092.686,22 per gli anni dal 2019 al 2025, cui si fa fronte come segue:

a) per l'anno 2019, per l'importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;

b) per l'anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;

c) per l'anno 2021, per euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;

c bis) rispettivamente per euro 592.686,22 per l'anno 2023, euro 900.000,00 per l'anno 2024 ed euro 500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023 – 2025.

fragili, caratterizzati dalla presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o criticità economica e demografica.

2. Il contributo è finalizzato alla realizzazione delle misure di cui all'articolo 110, comma 5, della l.r. 62/2018 e, inoltre, agli interventi di:

- a) riqualificazione di spazi pubblici;
- b) recupero di immobili nella disponibilità di amministrazioni pubbliche, da destinare ad attività economiche e sociali, anche in ottica di economia collaborativa.

3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro **5.884.044, 83** per gli anni dal 2019 al 2025, cui si fa fronte come segue:

a) per l'anno 2019, per l'importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;

b) per l'anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;

c) per l'anno 2021, per euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;

c bis) per euro 592.686,22 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023;

c ter) per euro 3.691.358,61 per l'anno 2024 ed euro 500.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024 e 2025.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Con il presente emendamento si intende eliminare il comma 1 bis introdotto nell'articolo 3 della l.r. 73/2018 con l'articolo 12 che si sostituisce, il quale prevede di destinare fino ad un massimo di euro 552.571,70 nel 2024 al finanziamento delle iniziative di riqualificazione dei Centri Commerciali naturali i cui progetti sono collegati alla qualificazione e valorizzazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 3. Il finanziamento dei Centri commerciali naturali può essere infatti assicurato a legislazione vigente con le risorse di cui al capitolo 52678 nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio-reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024/2026 mentre l'intero importo di euro 2.791.358,61 – rifinanziato con la proposta di legge n. 228 relativa al bilancio di previsione 2024-2026 – potrà pertanto essere destinato allo scorrimento della graduatoria relativa agli interventi di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e rigenerazione degli spazi urbani fragili di cui alla l.r. 73/2018.

Dal presente emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto esso comporta esclusivamente l'eliminazione della riserva introdotta con l'iniziale articolo 12 della pdl 227, a favore dei centri commerciali naturali nell'ambito delle risorse che invece risultano da stanziare per l'intero a favore degli spazi urbani fragili pari ad euro 3.691.358,61 per il 2024.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 5

- L’articolo 23 della pdl 227 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

Interventi straordinari per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno.
Modifiche all’articolo 8 della l.r. 54/2021

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022) la parola “1.800.000,00” è sostituita dalla seguente: “1,700.000,00”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:

“2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per il 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2023, annualità 2022;

b) fino ad un massimo di euro 1.400.000,00 per il 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.”.

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Art. 8</p> <p>Interventi straordinari per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno</p> <p>1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti locali interessati, contributi straordinari fino ad un massimo di euro 1.800.000,00 nel triennio 2022-2024 per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno attraverso interventi di ripristino, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di tratti di strada ricadenti nei comuni di Loro Ciuffenna, Castel San Niccolò e Montemignaio.</p> <p>2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per il 2022, euro 750.000,00 nel 2023 ed euro 750.000,00 nel 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2023, annualità 2022, 2023 e 2024.</p>	<p>Art. 8</p> <p>Interventi straordinari per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno</p> <p>1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti locali interessati, contributi straordinari fino ad un massimo di euro 1.700.000,00 nel triennio 2022-2024 per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno attraverso interventi di ripristino, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di tratti di strada ricadenti nei comuni di Loro Ciuffenna, Castel San Niccolò e Montemignaio.</p> <p>2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:</p> <p>a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per il 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2023, annualità 2022;</p> <p>b) fino ad un massimo di euro 1.400.000,00 per il 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma</p>



*05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2
“Spese in conto capitale” del bilancio di
previsione 2024-2026, annualità 2024.*

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Con il presente emendamento si intende ridurre il finanziamento degli interventi di riqualificazione della viabilità del Pratomagno di euro 100.000,00 nell'anno 2024, portando pertanto il finanziamento complessivo da euro 1.800.000,00 a euro 1.700.000,00. Con un corrispondente emendamento alla proposta di legge di bilancio 228 si prevede pertanto una riduzione di euro 100.000,00 sul capitolo 32197 nell'ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 6

- L’articolo 25 della pdl 227 è sostituito dal seguente:


“Art. 25

Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in edilizia scolastica.
Modifiche all’articolo 17 della l.r. 54/2021

1. La rubrica dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituita dalla seguente:
“Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in edilizia scolastica”.
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 la parola “2.000.000,00” è sostituita dalla seguente:
“3.000.000,00”.
3. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“2. Possono accedere al fondo gli enti locali che dimostrano un incremento dei costi derivato dall’aumento dei prezzi delle voci presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi degli interventi.”.
6. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“3. Il fondo finanzia dal sessantacinque al novanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto esecutivo e l’effettivo costo per portare a termine la realizzazione dell’intervento. Sono inoltre finanziabili i maggiori costi derivati da adeguamenti progettuali legati ad aggiornamenti normativi.”.
5. Il comma 4 bis dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è abrogato.
6. All’alinea del comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 la parola “2.000.000,00” è sostituita dalla seguente: “3.000.000,00”.
7. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è aggiunta la seguente:
“b bis) per euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.”.

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Art. 17</p> <p>Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all’incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all’emergenza pandemica</p> <p>1. Al fine di sostenere gli enti locali che vogliono realizzare interventi di edilizia scolastica, è istituito un fondo di euro 2.000.000,00.</p> <p>2. Possono accedere al fondo gli enti locali che dimostrano un incremento dei costi derivato dall’aumento dei prezzi delle materie prime intervenuto dal 1° gennaio 2021, come definiti dai Prezzari dei lavori della Toscana.</p> <p>3. Il fondo finanzia:</p> <p>a) dal cinquanta all’ottanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto</p>	<p>Art. 17</p> <p>Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in edilizia scolastica</p> <p>1. Al fine di sostenere gli enti locali che vogliono realizzare interventi di edilizia scolastica, è istituito un fondo di euro 3.000.000,00.</p> <p>2. Possono accedere al fondo gli enti locali che dimostrano un incremento dei costi derivato dall’aumento dei prezzi delle voci presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi degli interventi.</p> <p>3. Il fondo finanzia dal sessantacinque al novanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto esecutivo e l’effettivo</p>



<p>definitivo e quanto previsto dal progetto esecutivo;</p> <p>b) dal cinquanta all'ottanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto esecutivo e le effettive spese da sostenere per portare a termine la realizzazione dell'intervento</p> <p>4. La percentuale di contributo regionale è parametrata alla graduatoria generale di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011 , n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Per i progetti di edilizia scolastica realizzati dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze si fa riferimento al comune nel cui territorio il progetto è realizzato.</p> <p>4 bis. I lavori relativi ai progetti finanziati ai sensi del comma 3, lettera a), sono aggiudicati entro dodici mesi dalla concessione del finanziamento.</p> <p>5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>6. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000,00, si fa fronte come segue:</p> <p>a) per euro 200.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.</p> <p>b) per euro 1.800.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.</p>	<p>costo per portare a termine la realizzazione dell'intervento. Sono inoltre finanziabili i maggiori costi derivati da adeguamenti progettuali legati ad aggiornamenti normativi.</p> <p>4. La percentuale di contributo regionale è parametrata alla graduatoria generale di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011 , n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Per i progetti di edilizia scolastica realizzati dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze si fa riferimento al comune nel cui territorio il progetto è realizzato.</p> <p>4 bis. I lavori relativi ai progetti finanziati ai sensi del comma 3, lettera a), sono aggiudicati entro dodici mesi dalla concessione del finanziamento.</p> <p>5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>6. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00, si fa fronte come segue:</p> <p>a) per euro 200.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.</p> <p>b) per euro 1.800.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;</p> <p><i>b bis) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.</i></p>
---	--

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Le modifiche si rendono necessarie per rendere più fruibile lo strumento finanziario alla luce dell'evoluzione del contesto di riferimento che, nell'articolato attualmente in vigore, è legato all'emergenza pandemica e ad altri aspetti legati all'aggiornamento della normativa relativa ai contratti pubblici che prevede una revisione delle fasi progettuali eliminando il livello di progettazione definitivo. Alla fase emergenziale legata alla pandemia è seguita una crescita dell'inflazione che ha comportato un aumento dei prezzi legato non solo alle materie prime che ha creato difficoltà a molti enti locali nel trovare la copertura finanziaria dei costi dovuti all'aggiornamento dei quadri economici. In talune situazioni oltre all'aggiornamento dei prezzi, gli enti locali possono trovarsi a dover affrontare anche eventuali modifiche dei progetti esecutivi già approvati per renderli conformi ad intervenute modifiche a livello normativo

comportando spesso maggiori costi. Viene proposto anche l'innalzamento della percentuale di contributo per supportare maggiormente le carenze finanziarie degli enti.
Le modifiche proposte con questo emendamento non modificano l'impatto finanziario prodotto dall'articolo 25 come originariamente inserito nella pdl 227.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, located in the lower right quadrant of the page.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 7

- L’articolo 29 della pdl 227 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Contributo straordinario per la realizzazione di una rotatoria presso il Comune di Bucine.
Modifiche all’articolo 19 della l.r. 16/2022

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 16/2022 la parola “2023” è sostituita dalla seguente: “2024”, e le parole “all’interno della” sono sostituite dalle seguenti: “che interessano anche una”.
2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
“2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione, il Comune di Bucine, con funzione di stazione appaltante, e gli altri enti eventualmente interessati, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 16/2022 le parole “anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “anno 2024” e le parole “2022–2024, annualità 2023” sono sostituite dalle seguenti: “2024-2026, annualità 2024”.

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Art. 19</p> <p>Contributo straordinario per la realizzazione di una rotatoria presso il Comune di Bucine</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2023, al Comune di Bucine, per concorrere alla realizzazione di una rotatoria sulla SR 69 nel territorio del Comune medesimo, frazione Levane, necessaria per risolvere i problemi di circolazione all’interno della zona industriale.</p> <p>2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Bucine, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.</p> <p>3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023.</p>	<p>Art. 19</p> <p>Contributo straordinario per la realizzazione di una rotatoria presso il Comune di Bucine</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2024, al Comune di Bucine, per concorrere alla realizzazione di una rotatoria sulla SR 69 nel territorio del Comune medesimo, frazione Levane, necessaria per risolvere i problemi di circolazione che interessano anche una zona industriale.</p> <p>2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione, il Comune di Bucine, con funzione di stazione appaltante, e gli altri enti eventualmente interessati, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.</p> <p>3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.</p>



Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Le modifiche proposte con questo emendamento non modificano l'impatto finanziario prodotto dall'articolo 29 come originariamente inserito nella pdl 227. Esse hanno lo scopo di precisare che i lavori interessano anche una zona industriale e che l'accordo è aperto alla sottoscrizione anche da parte di altri enti eventualmente interessati, fermo restando il fatto che il Comune di Bucine rivestirà il ruolo di stazione appaltante.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 8

- Nel preambolo della proposta di legge 227 (Legge di stabilità per l’anno 2024) è inserito il seguente “Visto”:

“Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024);”.

- Dopo l’articolo 30 della pdl 227 è inserito il seguente:

“Art. 30 bis

Contributo straordinario per il ripristino di immobili privati danneggiati dal sisma del 9 dicembre 2019 nel Comune di Barberino di Mugello.
Modifiche all’articolo 49 della l.r. 40/2022

1. Al comma 6 dell’articolo 49 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine per la rendicontazione del Comune alla Regione è il 31 dicembre 2024.”

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
---------------	------------------



Art. 49

Contributo straordinario per il ripristino di immobili privati danneggiati dal sisma del 9 dicembre 2019 nel Comune di Barberino di Mugello

1. A seguito dell'evento sismico che ha colpito in data 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e, ad oggi, in fase di prosecuzione in regime ordinario ai sensi dell'articolo 26 del medesimo d.lgs. 1/2018, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma massima di euro 450.000,00 per l'anno 2023.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi urgenti di ripristino sul patrimonio edilizio privato nel Comune di Barberino di Mugello che risulti ancora danneggiato dall'evento, per l'eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità causate da edifici privati la cui situazione statica potrebbe causare danni ad altri immobili e al fine di garantire il libero accesso dei mezzi di soccorso nelle zone di ubicazione degli stessi. L'attuazione degli interventi urgenti di ripristino è a cura del Comune ovvero dei soggetti privati proprietari, sotto forma di contributo straordinario, residenti nel medesimo Comune.
3. Il contributo di cui al comma 2 è erogato in favore di soggetti privati per la realizzazione di interventi di ripristino aventi i seguenti requisiti:
 - a) interventi relativi ad unità immobiliari abitative destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale ovvero alle relative parti comuni appartenenti ad edifici a prevalente destinazione residenziale ed oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;
 - b) con riferimento agli interventi di cui alla lettera a), interventi per i quali, in relazione alla particolare ubicazione dell'immobile danneggiato nel centro abitato del Comune di Barberino, la mancata realizzazione può generare condizioni severe di rischio per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli immobili e/o delle infrastrutture locali adiacenti.
4. Sono altresì ammessi al contributo di cui ai

Art. 49

Contributo straordinario per il ripristino di immobili privati danneggiati dal sisma del 9 dicembre 2019 nel Comune di Barberino di Mugello

1. A seguito dell'evento sismico che ha colpito in data 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e, ad oggi, in fase di prosecuzione in regime ordinario ai sensi dell'articolo 26 del medesimo d.lgs. 1/2018, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma massima di euro 450.000,00 per l'anno 2023.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi urgenti di ripristino sul patrimonio edilizio privato nel Comune di Barberino di Mugello che risulti ancora danneggiato dall'evento, per l'eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità causate da edifici privati la cui situazione statica potrebbe causare danni ad altri immobili e al fine di garantire il libero accesso dei mezzi di soccorso nelle zone di ubicazione degli stessi. L'attuazione degli interventi urgenti di ripristino è a cura del Comune ovvero dei soggetti privati proprietari, sotto forma di contributo straordinario, residenti nel medesimo Comune.
3. Il contributo di cui al comma 2 è erogato in favore di soggetti privati per la realizzazione di interventi di ripristino aventi i seguenti requisiti:
 - a) interventi relativi ad unità immobiliari abitative destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale ovvero alle relative parti comuni appartenenti ad edifici a prevalente destinazione residenziale ed oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;
 - b) con riferimento agli interventi di cui alla lettera a), interventi per i quali, in relazione alla particolare ubicazione dell'immobile danneggiato nel centro abitato del Comune di Barberino, la mancata realizzazione può generare condizioni severe di rischio per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli immobili e/o delle infrastrutture locali adiacenti.
4. Sono altresì ammessi al contributo di cui ai

commi 2 e 3, gli interventi di ripristino relativi alle unità immobiliari destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale oppure destinata ad uso commerciale, produttivo o di ufficio, la cui realizzazione è strumentale all'efficacia complessiva dei lavori sull'intera unità strutturale di cui fanno parte.

5. Il contributo è attribuito con prevalenza per gli interventi per i quali alla data della domanda sia presente un progetto per la loro esecuzione ed è concesso nell'importo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, fatto salvo ripartire proporzionalmente in diminuzione o in aumento le somme che dovessero risultare non sufficienti o eccedenti all'esito dell'istruttoria delle domande di contributo presentate.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, sono definite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023.

8. Risulta assicurata, in ogni caso, la riacquisizione al bilancio regionale delle eventuali risorse che dovessero essere assegnate per le medesime finalità di cui al presente articolo, a seguito dell'espletamento della procedura prevista all'articolo 25, comma 2, lettera e), del d.lgs. 1/2018. Le modalità di tale riacquisizione sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

commi 2 e 3, gli interventi di ripristino relativi alle unità immobiliari destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale oppure destinata ad uso commerciale, produttivo o di ufficio, la cui realizzazione è strumentale all'efficacia complessiva dei lavori sull'intera unità strutturale di cui fanno parte.


5. Il contributo è attribuito con prevalenza per gli interventi per i quali alla data della domanda sia presente un progetto per la loro esecuzione ed è concesso nell'importo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, fatto salvo ripartire proporzionalmente in diminuzione o in aumento le somme che dovessero risultare non sufficienti o eccedenti all'esito dell'istruttoria delle domande di contributo presentate.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, sono definite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. **Il termine per la rendicontazione del Comune alla Regione è il 31 dicembre 2024.**

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023.

8. Risulta assicurata, in ogni caso, la riacquisizione al bilancio regionale delle eventuali risorse che dovessero essere assegnate per le medesime finalità di cui al presente articolo, a seguito dell'espletamento della procedura prevista all'articolo 25, comma 2, lettera e), del d.lgs. 1/2018. Le modalità di tale riacquisizione sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Con il presente emendamento si intende consentire al Comune di Barberino di Mugello un lasso di tempo più lungo, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per presentare la rendicontazione date le difficoltà riscontrate nell'attuazione di quanto previsto dalla disposizione e rappresentata dal Comune medesimo alla Regione Toscana con nota del 26 ottobre 2023. Il contributo regionale è già stato oggetto di impegno di spesa a valere sul capitolo 42975 della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", così come previsto dall'art. 49 della l.r. 40/2022 vigente. La modifica ha carattere ordinamentale e non produce quindi effetti sul bilancio regionale: per tale ragione a fronte del presente emendamento si provvede anche all'elencazione di tale nuova norma tra le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 49.



Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 9


- Dopo l’articolo 30 bis della pdl 227 è inserito il seguente:

“Art. 30 ter
Disposizioni sulla Tenuta di Suvignano.
Modifiche all’articolo 1 della l.r. 44/2022

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023) le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 gennaio 2024”.

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Art. 1 Disposizioni sulla Tenuta di Suvignano e modifiche alla l.r. 44/2021</p> <p>1. Ente Terre Regionali Toscane svolge iniziative di promozione della legalità e gestisce il percorso della legalità presso la società Agricola Suvignano S.r.l., nel rispetto delle indicazioni contenute nelle direttive per la redazione della proposta del piano delle attività di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000).</p> <p>2. Al fine di completare gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi, mediante la società Agricola Suvignano srl, presso la Tenuta di Suvignano, di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021–2023), è concesso a Ente terre regionali toscane un contributo straordinario aggiuntivo non superiore ad euro 220.000,00 per l’anno 2023. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità per il trasferimento delle risorse a Ente terre regionali toscane. Ente terre regionali toscane presenta il rendiconto delle spese complessivamente sostenute per gli interventi di cui all’articolo 32, comma 1, della l.r. 44/2021 , entro il 31 dicembre 2023. In caso</p>	<p>Art. 1 Disposizioni sulla Tenuta di Suvignano e modifiche alla l.r. 44/2021</p> <p>1. Ente Terre Regionali Toscane svolge iniziative di promozione della legalità e gestisce il percorso della legalità presso la società Agricola Suvignano S.r.l., nel rispetto delle indicazioni contenute nelle direttive per la redazione della proposta del piano delle attività di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000).</p> <p>2. Al fine di completare gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi, mediante la società Agricola Suvignano srl, presso la Tenuta di Suvignano, di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021–2023), è concesso a Ente terre regionali toscane un contributo straordinario aggiuntivo non superiore ad euro 220.000,00 per l’anno 2023. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità per il trasferimento delle risorse a Ente terre regionali toscane. Ente terre regionali toscane presenta il rendiconto delle spese complessivamente sostenute per gli interventi di cui all’articolo 32, comma 1, della l.r. 44/2021 , entro il 30 gennaio 2024. In caso di</p>



<p>di spese inferiori alle risorse attribuite, si provvede a revocare le somme erogate e non rendicontate.</p> <p>3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera sull'individuazione della Tenuta di Suvignano quale bene confiscato alla criminalità organizzata rientrante tra quelli da considerare esemplari per valore simbolico, storia criminale, dimensione, sostenibilità e prospettive occupazionali e di sviluppo, ai sensi della deliberazione del CIPE 25 ottobre 2018, n. 53 "Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione", ai fini della definizione della proposta regionale per l'accesso alle risorse statali destinate a detti beni.</p> <p>4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo si fa fronte come segue:</p> <p>a) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. A partire dall'anno 2026 si fa fronte con legge di bilancio;</p> <p>b) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 220.000,00 per l'anno 2023, con le risorse della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.</p> <p>5. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 44/2021 è abrogato.</p>	<p>spese inferiori alle risorse attribuite, si provvede a revocare le somme erogate e non rendicontate.</p> <p>3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera sull'individuazione della Tenuta di Suvignano quale bene confiscato alla criminalità organizzata rientrante tra quelli da considerare esemplari per valore simbolico, storia criminale, dimensione, sostenibilità e prospettive occupazionali e di sviluppo, ai sensi della deliberazione del CIPE 25 ottobre 2018, n. 53 "Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione", ai fini della definizione della proposta regionale per l'accesso alle risorse statali destinate a detti beni.</p> <p>4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo si fa fronte come segue:</p> <p>a) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. A partire dall'anno 2026 si fa fronte con legge di bilancio;</p> <p>b) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 220.000,00 per l'anno 2023, con le risorse della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.</p> <p>5. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 44/2021 è abrogato.</p>
---	--

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Ente terre regionali toscane ha comunicato alla competente struttura della Giunta che a seguito della conclusione di quei lavori che avverrà entro l'anno, il pagamento del saldo alla ditta da parte dell'Azienda Suvignano, da effettuarsi solo a seguito delle verifiche del RUP e del Direttore dei Lavori e del rilascio delle necessarie certificazioni, potrà quindi avvenire solo alla fine di gennaio. Si specifica in legge l'allungamento del termine. La modifica ha carattere ordinamentale e non produce quindi effetti sul bilancio regionale: per tale ragione a fronte del presente emendamento si provvede anche all'elencazione di tale nuova norma tra le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 49.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 10

- L’articolo 36 della pdl 227 è sostituito dal seguente:

“Art. 36

Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia.
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 44/2022

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 le parole “ euro 150.000,00 per l’anno 2023 ed euro 550.000,00 per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 è abrogata.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, con termine per la rendicontazione del Comune alla Regione 31 dicembre 2024”.
4. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 03 “Edilizia scolastica (solo per le Regioni)”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e 2025.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022:
 - a) le parole “b),” sono soppresse;
 - b) la parola “1.050.000,00” è sostituita dalla seguente: “750.000,00”;
 - c) la parola “400.000,00” è sostituita dalla seguente: “100.000,00”.

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
---------------	------------------



Art. 14

Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia i seguenti contributi:

a) fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2023 ed euro 550.000,00 per l'anno 2024, finalizzati all'acquisto di un terreno idoneo alla realizzazione della nuova sede del Liceo Lorenzini di Pescia;

b) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024, per finanziare la redazione di una progettazione definitiva finalizzata all'avvio di appalto integrato per realizzazione dell'edificio scolastico nuova sede del Liceo Lorenzini di Pescia mediante struttura prefabbricata modulare in acciaio;

c) fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00 per l'anno 2024, per finanziare la redazione di una progettazione definitiva ed esecutiva di una struttura atta ad ospitare dieci aule e due laboratori per l'Istituto Tecnico Agrario Statale Dionisio Anzillotti in Pescia, nelle aree facenti parte dell'attuale complesso scolastico;

d) fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, per integrare i livelli di progettazione di intervento di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo classico Forteguerrini di Pistoia;

e) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, per la progettazione dell'edificio nuova sede dell'Istituto Tecnico commerciale "Francesco Forti" di Monsummano Terme.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno o più accordi tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2023 ed euro 550.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 03 "Edilizia scolastica (solo per le Regioni)", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 14

Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pistoia i seguenti contributi:

a) fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro ~~150.000,00 per l'anno 2023 ed euro~~ 550.000,00 per l'anno 2024, finalizzati all'acquisto di un terreno idoneo alla realizzazione della nuova sede del Liceo Lorenzini di Pescia;

b) ~~fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024, per finanziare la redazione di una progettazione definitiva finalizzata all'avvio di appalto integrato per realizzazione dell'edificio scolastico nuova sede del Liceo Lorenzini di Pescia mediante struttura prefabbricata modulare in acciaio;~~

c) fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00 per l'anno 2024, per finanziare la redazione di una progettazione definitiva ed esecutiva di una struttura atta ad ospitare dieci aule e due laboratori per l'Istituto Tecnico Agrario Statale Dionisio Anzillotti in Pescia, nelle aree facenti parte dell'attuale complesso scolastico;

d) fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2023, per integrare i livelli di progettazione di intervento di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo classico Forteguerrini di Pistoia, **con termine per la rendicontazione del Comune alla Regione 31 dicembre 2024;**


e) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2023, per la progettazione dell'edificio nuova sede dell'Istituto Tecnico commerciale "Francesco Forti" di Monsummano Terme.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno o più accordi tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. **All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024 ed euro 400.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 03 "Edilizia scolastica (solo per le Regioni)", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026, annualità**

<p>4. Agli oneri di cui al comma 1, lettere b), c) e d) ed e), fino a un massimo di complessivi euro 1.050.000,00, di cui euro 650.000,00 per l'anno 2023 ed euro 400.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.</p>	<p>2024 e 2025. 4. Agli oneri di cui al comma 1, lettere b), c) e d) ed e), fino a un massimo di complessivi euro 750.000,00, di cui euro 650.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.</p>
--	---

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Con il presente emendamento si intende concedere alla Provincia di Pistoia un lasso di tempo più lungo, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per presentare la rendicontazione relativa al contributo regionale destinato ad integrare i livelli di progettazione per l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo classico Forteguerra di Pistoia di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14 della l.r. 44/2022. Il contributo regionale è impegnato sul capitolo 62914 della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale". Le modifiche proposte con questo emendamento non modificano quindi l'impatto finanziario prodotto dall'articolo 36 come originariamente inserito nella pdl.



Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 11

- L’articolo 37 della pdl 227 è sostituito dal seguente:

“Art. 37

Contributo straordinario al Comune di Poppi.
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 44/2022


1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 44/2022, le parole “800.000,00, di cui 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 600.000,00 per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “900.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025”.

2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 44/2002 è sostituito dal seguente:

“3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e 2025.”.

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Art. 18 Contributo straordinario al Comune di Poppi</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Poppi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 600.000,00 per l’anno 2024, per concorrere alle spese per realizzare l’ampliamento dell’impianto sportivo Golf Casentino nel medesimo Comune, al fine di renderlo idoneo, oltre che a una miglior fruizione pubblica, a ospitare competizioni internazionali.</p> <p>2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Poppi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.</p> <p>3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00 per l’annualità 2023 ed euro 600.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.</p>	<p>Art. 18 Contributo straordinario al Comune di Poppi</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Poppi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese per realizzare l’ampliamento dell’impianto sportivo Golf Casentino nel medesimo Comune, al fine di renderlo idoneo, oltre che a una miglior fruizione pubblica, a ospitare competizioni internazionali.</p> <p>2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Poppi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.</p> <p>3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e 2025.</p>



Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Con il presente emendamento si intende integrare il finanziamento autorizzato con l'articolo 18 della l.r. 44/2022 dell'importo di euro 100.000,00 nell'anno 2024 portando pertanto il contributo regionale da euro 800.000,00 a euro 900.000,00 di cui 500.000,00 per l'anno 2024 e 400.000,00 nell'anno 2025: ciò allo scopo di diminuire la quota di cofinanziamento da parte del Comune, inizialmente prevista in euro 300.000,00.

Con contestuale emendamento alla proposta di legge di bilancio 228 si procede pertanto ad integrare di euro 100.000,00 lo stanziamento del capitolo 62917 della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024.

12)

- *L'articolo 38 della pdl 227 è sostituito dal seguente:*

"Art. 38


**Contributo straordinario al Comune di Subbiano.
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 44/2022**

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/2022, le parole "130.000,00 nell'anno 2023 e di euro 20.000,00" sono sostituite dalla seguente: "150.000,00".
2. *Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 44/2022, le parole "130.000,00 per l'anno 2023, e di euro 20.000,00" sono sostituite dalla seguente: "150.000,00", e le parole "2023-2025, annualità 2023 e" sono sostituite dalle seguenti: "2024-2026, annualità".*

Testi a fronte

Art. 25 Contributo straordinario al Comune di Subbiano	Art. 25 Contributo straordinario al Comune di Subbiano
<p>1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Subbiano un contributo straordinario "una tantum", fino a un massimo di euro 130.000,00 nell'anno 2023 e di euro 20.000,00 nell'anno 2024, per concorrere alle spese per lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della viabilità di proprietà pubblica, ad uso pubblico o comunque con funzioni di pubblica utilità, i cui tracciati sono individuati dal medesimo Comune e che collega l'area dell'Alpe di Catenaia con la strada provinciale di Falciano.</p> <p>2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Subbiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.</p> <p>3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 130.000,00 per l'anno 2023, e di euro 20.000,00 nell'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.</p>	<p>1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Subbiano un contributo straordinario "una tantum", fino a un massimo di euro 150.000,00 nell'anno 2024, per concorrere alle spese per lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della viabilità di proprietà pubblica, ad uso pubblico o comunque con funzioni di pubblica utilità, i cui tracciati sono individuati dal medesimo Comune e che collega l'area dell'Alpe di Catenaia con la strada provinciale di Falciano.</p> <p>2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Subbiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.</p> <p>3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 nell'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.</p>

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: *Con il presente emendamento si intende rimodulare dal punto di vista temporale il finanziamento previsto dall'art. 25 della l.r. 44/2022 fermo restando l'importo complessivo. Il contributo viene quindi previsto, sulla base del cronoprogramma di spesa, interamente sull'anno 2024 anziché sull'anno 2023 e 2024. La copertura finanziaria è assicurata mediante una diversa distribuzione temporale del ricorso all'indebitamento fermo restando il suo importo fino ad un massimo di euro 150.000,00 nel 2024, importo che risulta stanziato sul capitolo 31472 nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2024-2026,*



*annualità 2024 a fronte di un corrispondente emendamento della pdl n. 228 che prevede l'integrazione delle risorse stanziare sul citato capitolo 31472 di euro 100.000,00 per l'anno 2024, ricostituendo di fatto il valore originario del contributo ad euro 150.000,00 complessive.
La norma originaria (articolo 25 della l.r. 44/2022) mantiene la sua natura di tetto di spesa per l'anno 2024 anziché per gli anni 2023 e 2024.*

13)

- Il comma 1 dell'articolo 49 della pdl 227 è sostituito dal seguente:

"1. Dall'attuazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8 bis, 15, 19, 21, 30 bis, 30 ter, 45 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

Relazione illustrativa: *L'accoglimento degli emendamenti proposti comporta l'inserimento nell'articolato di tre ulteriori disposizioni da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, da menzionare quindi nell'elenco del comma 1 dell'articolo 49.*

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned at the bottom right of the page.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 12

- L’articolo 38 della pdl 227 è sostituito dal seguente:

“Art. 38


Contributo straordinario al Comune di Subbiano.
Modifiche all’articolo 25 della l.r. 44/2022

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 44/2022, le parole “130.000,00 nell’anno 2023 e di euro 20.000,00” sono sostituite dalla seguente: “150.000,00”.
2. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 44/2022, le parole “130.000,00 per l’anno 2023, e di euro 20.000,00” sono sostituite dalla seguente: “150.000,00”, e le parole “2023-2025, annualità 2023 e” sono sostituite dalle seguenti: “2024-2026, annualità”.

Testi a fronte

Art. 25	Art. 25
Contributo straordinario al Comune di Subbiano	Contributo straordinario al Comune di Subbiano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Subbiano un contributo straordinario “una tantum”, fino a un massimo di euro 130.000,00 nell’anno 2023 e di euro 20.000,00 nell’anno 2024, per concorrere alle spese per lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della viabilità di proprietà pubblica, ad uso pubblico o comunque con funzioni di pubblica utilità, i cui tracciati sono individuati dal medesimo Comune e che collega l’area dell’Alpe di Catenaia con la strada provinciale di Falciano.	1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Subbiano un contributo straordinario “una tantum”, fino a un massimo di euro 150.000,00 nell’anno 2024, per concorrere alle spese per lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della viabilità di proprietà pubblica, ad uso pubblico o comunque con funzioni di pubblica utilità, i cui tracciati sono individuati dal medesimo Comune e che collega l’area dell’Alpe di Catenaia con la strada provinciale di Falciano.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Subbiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.	2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Subbiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 130.000,00 per l’anno 2023, e di euro 20.000,00 nell’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.	3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 nell’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 .

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria: Con il presente emendamento si intende rimodulare dal punto di vista temporale il finanziamento previsto dall’art. 25 della l.r. 44/2022 fermo restando l’importo complessivo. Il contributo viene quindi previsto, sulla base del cronoprogramma di spesa, interamente sull’anno 2024 anziché sull’anno 2023 e 2024. La copertura finanziaria è assicurata mediante una diversa distribuzione temporale del ricorso all’indebitamento fermo restando il suo



importo fino ad un massimo di euro 150.000,00 nel 2024, importo che risulta stanziato sul capitolo 31472 nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 a fronte di un corrispondente emendamento della pdl n. 228 che prevede l'integrazione delle risorse stanziato sul citato capitolo 31472 di euro 100.000,00 per l'anno 2024, ricostituendo di fatto il valore originario del contributo ad euro 150.000,00 complessive.

La norma originaria (articolo 25 della l.r. 44/2022) mantiene la sua natura di tetto di spesa per l'anno 2024 anziché per gli anni 2023 e 2024.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 13

- Il comma 1 dell’articolo 49 della pdl 227 è sostituito dal seguente:
“1. Dall’attuazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8 bis, 15, 19, 21, 30 bis, 30 ter, 45 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Relazione illustrativa: L’accoglimento degli emendamenti proposti comporta l’inserimento nell’articolato di tre ulteriori disposizioni da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, da menzionare quindi nell’elenco del comma 1 dell’articolo 49.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Emendamenti alla pdl 227 “Legge di stabilità per l’anno 2024”

Emendamento 14

- Nel preambolo della pdl 227, dopo il considerato 5 è inserito il seguente:
“5 bis. Per fare fronte ad alcune situazioni amministrative e agevolare l’ordinato svolgimento delle procedure, è opportuno prorogare dei termini per la rendicontazione di finanziamenti erogati dalla Regione;”.

Relazione illustrativa: Riferito agli emendamenti n. 8 e n. 9 alla pdl 227

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, interconnected strokes. The signature is positioned at the bottom right of the page.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale




Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Protocollo n. 0015874 del 19/12/2023
Fascicolo: LEX11_PDL_227;



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 12 Dicembre 2023

AOOCRT Protocollo n. 0015874/19/12/2023



09.06

Alla c.a.
Presidente del Consiglio regionale
Antonio MAZZEO
Sede

Oggetto: Proposta di emendamento all'art. 45 della Proposta di Legge n.227 "Legge di stabilità per l'anno 2024" – Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 25/2023

Emendamento n.1

Il comma 1 dell'articolo è sostituito come segue:

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 25/2023 dopo le parole "di una variante fra la località Campo Tizzoro nel Comune di San Marcello Piteglio e la località Cireglio nel Comune di Pistoia," viene aggiunto "al fine di velocizzare anche il collegamento tra la piana e la montagna pistoiese, e".

Relazione

Con il presente emendamento, si intende prevedere uno studio che tenga in considerazione un ripensamento complessivo della viabilità della SS66 al fine di agevolare gli spostamenti dalle principali città della piana verso la montagna e viceversa. Una variante all'attuale tracciato della Statale che riduca i tempi di percorrenza e renda più fluido e celere il collegamento della montagna con la piana, centro principale di servizi.

I consiglieri regionali

Alessandro CAPECCHI

Francesco TORSELLI

Vittorio FANTOZZI

Diego PETRUCCI

Gabriele VENERI

Elisa TOZZI

Consigliere regionale
Alessandro CAPECCHI
Vice Presidente 4° commissione e Presidente della Commissione di controllo
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7220 – 7261 – 7237